



# CITTÀ DI ALESSANDRIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 122 / 314 / 470 / 16120**

**OGGETTO: TARI - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ANNO 2018.**

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette alle ore 17:00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i componenti il Consiglio Comunale ed affisso all' Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.

All'inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:

|     |                                   | Presenti | Assenti |     |                          | Presenti | Assenti |
|-----|-----------------------------------|----------|---------|-----|--------------------------|----------|---------|
| 1.  | Cuttica di Revigliasco Gianfranco | X        |         | 18. | Iacovoni Lorenzo         | X        |         |
| 2.  | Abonante Giorgio Angelo           | X        |         | 20. | Lumi Gian Paolo Giuseppe | X        |         |
| 3.  | Barrera Maria Enrica              | X        |         | 22. | Micò Caterina            | X        |         |
| 4.  | Berta Paolo                       | X        |         | 23. | Oneto Vittoria           | X        |         |
| 5.  | Bianchini Giuseppe                | X        |         | 24. | Onetti Elisabetta        | X        |         |
| 6.  | Bovone Mauro                      | X        |         | 25. | Passalacqua Carmine      | X        |         |
| 7.  | Bovone Simonetta                  | X        |         | 26. | Pavanello Evaldo         | X        |         |
| 8.  | Buzzi Chiara                      | X        |         | 27. | Poggio Angela Maria      | X        |         |
| 9.  | Castellano Piero                  | X        |         | 28. | Ravazzi Giovanni         | X        |         |
| 10. | Castelli Ezio                     | X        |         | 29. | Rossa Maria Rita         | X        |         |
| 12. | Demarte Vincenzo                  |          | X       | 30. | Ruffato Daniela          | X        |         |
| 13. | Falletti Claudio                  |          | X       | 31. | Sciaudone Maurizio       | X        |         |
| 14. | Foglino Stefano Luigi Maria       | X        |         | 32. | Serra Michelangelo       | X        |         |
| 15. | Gentiluomo Francesco              | X        |         | 33. | Trifoglio Oria           |          | X       |
| 16. | Guazzotti Pierpaolo               | X        |         |     |                          |          |         |
| 17. | Guerci Federico Stefano           |          | X       |     |                          |          |         |

Presenti n. 26 Assenti n. 4

%ASSESSORI%

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Locci Emanuele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dr.ssa Bocchio Orietta ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta %ORGANO GIUNTA% 314 del %DATA GIUNTA%

## LA GIUNTA COMUNALE

su proposta dell'Assessore alla Programmazione Finanziaria – dott.ssa Cinzia Lumiera

### PREMESSO CHE:

- la Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013, ha disposto l'introduzione, a partire dall'anno 2014, della IUC (Imposta Unica Comunale) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone quindi:
  - dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali per la cui regolamentazione si rimanda alla deliberazione n. 85/257/413/1110M del 25/10/2012 così come modificata con deliberazione C.C. n.168/289/460/1110M DEL 21/11/2013;
  - di una componente riferita ai servizi che si articola nel seguente modo:
    - a) tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
    - b) tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, Legge 147/2013, anche alla determinazione della disciplina per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2014 veniva approvato il "Regolamento I.U.C. - Componente TARI";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 6 agosto 2015 veniva approvata la modifica del "Regolamento I.U.C. - Componente TARI";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 marzo 2017 veniva approvata la modifica del "Regolamento I.U.C. - Componente TARI";

### EVIDENZIATO che:

- all'art. 18 del Regolamento si procede a rivedere il comma 4, espungendo il riferimento all'esclusione della categoria 28 dalla possibilità di considerare le aree adibite a magazzino nella categoria 3, applicando in tal modo un criterio di maggiore equità rispetto alle restanti categorie;
- all'art. 20 del Regolamento è stata inserita la possibilità per i parchi divertimento ricorrenti di essere esentati dal versamento della tariffa rifiuti giornaliera a seguito di presentazione, al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, di specifico contratto di natura privata con il soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti;
- all'art. 23, comma 1, viene eliminato un refuso del testo;
- all'art. 24 vengono riformulate le riduzioni percentuali della tariffa per fasce di reddito, estendendole a un maggior numero di utenti;
- all'art. 28 viene meglio precisato il metodo di applicazione della sanzione per omesso e ritardato pagamento;
- all'art. 29, comma 5, viene reso più ampio l'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione dell'ufficio per il recupero del tributo dovuto in capo agli utenti che risultano evasori;
- all'art. 30 vengono introdotte le seguenti modifiche:
  - viene eliminata l'indicazione del giorno di scadenza della rata unica, in quanto nella convenzione per la riscossione volontaria mediante Agenzia Entrate-Riscossione la scadenza delle rate decorre dalla fine del secondo mese successivo a quello di invio del tracciato da parte dell'Amministrazione comunale;
  - al comma 9 viene specificato che i conguagli a credito e a debito potranno essere regolarizzati con avvisi successivi;

### RITENUTO pertanto:

- di intervenire con la modifica degli artt. 18, 20, 23, 24, 28, 29 e 30 del vigente Regolamento TARI come sotto specificato:

| TESTO VIGENTE | TESTO AGGIORNATO |
|---------------|------------------|
|---------------|------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>Art. 18</b><br><b>“Assegnazione delle Utenze Non Domestiche alle Classi di Attività”</b>  | <b>Art. 18</b><br><b>“Assegnazione delle Utenze Non Domestiche alle Classi di Attività”</b> |
| <p>1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1.</p> <p>2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta o al codice ISTAT dell'attività o agli atti autorizzativi.</p> <p>3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa rife-</p> | <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p> <p><b>3. invariato</b></p>            |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art. 18</b><br><b>“Assegnazione delle Utenze Non Domestiche alle Classi di Attività”</b>   | <b>Art. 18</b><br><b>“Assegnazione delle Utenze Non Domestiche alle Classi di Attività”</b>  |
| <p>rimento all'attività principale desunta dai certificati camerali.</p> <p>4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, con l'esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei locali mensa nelle aziende che vengono ricompresi nell'apposita categoria</li> <li>- degli uffici (direzionali, amministrativi ecc.) separati dall'immobile principale</li> <li>- dei magazzini delle attività commerciali e artigianali che possono essere inseriti nella categoria 3, con l'esclusione delle attività inserite nella categoria 28 (ipermercati).</li> </ul> <p>5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.</p> <p>6. Qualora l'attività esercitata sia di natura mista, tale da rendere difficoltosa la classificazione in una delle categorie previste dall'allegata Tabella 4, con Deliberazione della Giunta Comunale potrà essere attribuita all'utenza non domestica classificazione in sub-categoria più specifica.</p> | <p>4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, con l'esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei locali mensa nelle aziende che vengono ricompresi nell'apposita categoria</li> <li>- degli uffici (direzionali, amministrativi ecc.) separati dall'immobile principale</li> <li>- dei magazzini delle attività commerciali e artigianali che possono essere inseriti nella categoria 3.</li> </ul> <p><b>5. invariato</b></p> <p><b>6. invariato</b></p> |

|  |   |
|--|---|
| <b>TESTO VIGENTE</b><br><b>Art. 20</b><br><b>“Tariffa Giornaliera”</b>   | <b>TESTO AGGIORNATO</b><br><b>Art. 20</b><br><b>“Tariffa Giornaliera”</b> |
| <p>1. L'occupazione o la detenzione è da definirsi temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce con il presente Regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base alla tariffa</p> | <p><b>1. invariato</b></p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>giornaliera.</p> <p><b>2.</b> La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. Per il Comune di Alessandria la maggiorazione è pari all'ottanta per cento (<b>80%</b>).</p> <p><b>3.</b> L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Nelle more di quanto sopra, l'obbligo della comunicazione è assolto con la presentazione della richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.</p> <p><b>4.</b> In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.</p> <p><b>5.</b> In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero dello stesso, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.</p> <p><b>6.</b> Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere ecc.), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune e il tributo è assorbito da quanto previsto in detto contratto. Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.</p> <p><b>7.</b> La tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;</li> <li>- occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere;</li> <li>- occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;</li> </ul> | <p><b>2. invariato</b></p> <p><b>3. invariato</b></p> <p><b>4. invariato</b></p> <p><b>5. invariato</b></p> <p><b>6.</b> Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere, ecc.), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune e il tributo è assorbito da quanto previsto in detto contratto. Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.<br/><b>Per i parchi divertimenti e i circhi equestri lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il responsabile del parco divertimenti o dei circhi equestri ed il soggetto gestore del servizio di raccolta. Il tributo è assolto in base a detto contratto che deve essere presentato al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. L'ufficio competente al rilascio di tale autorizzazione trasmette copia del contratto sui rifiuti anche all'ufficio TARI.</b></p> <p><b>7. invariato</b></p> |
|--|--|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <p>- occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;<br/>- occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di misurazioni e rilievi.</p> <p><b>8.</b> Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.</p> | <p><b>8. invariato</b></p> |
|---|----------------------------|

| TESTO VIGENTE   | TESTO AGGIORNATO  |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b><br/><b>“Riduzioni per Utenze Domestiche”</b></p> <p><b>1.</b> Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b><br/><b>“Riduzioni per Utenze Domestiche”</b></p> <p><b>1.</b> Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (<b>60%</b>) sulla parte variabile, se la <u>distanza dal primo punto di raccolta</u> risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).<br/>La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.</p> <p><b>2.</b> Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la <u>raccolta differenziata</u>. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante <i>composter</i>, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (<b>10%</b>) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.<br/>In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.</p> <p><b>3.</b> È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (<b>30%</b>), per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.<br/>La stessa riduzione è applicata in caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso Istituti. La riduzione di cui al presente comma ha validità annuale.</p> <p><b>3 bis.</b> Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI</p> | <p>Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (<b>60%</b>), se la <u>distanza dal primo punto di raccolta</u> risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).<br/>La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.</p> <p><b>2. invariato</b></p> <p><b>3. invariato</b></p> |
|--|---|



|   |   |
|---|---|
| <p>ISEE &lt;1.000,00€ riduzione del 50%</p> <p>ISEE 1.000,01€ &lt; x &lt; 2.000,00€ riduzione del 40%</p> <p>ISEE 2.000,01€ &lt; x &lt; 3.000,00€ riduzione del 30%</p> <p>ISEE 3.000,01€ &lt; x &lt; 4.000,00€ riduzione del 20%</p> <p>ISEE 4.000,01€ &lt; x &lt; 5.000,00€ riduzione del 10%</p> <p><b><u>NUCLEO FAMILIARE SUPERIORE A QUATTRO COMPONENTI:</u></b></p> <p>ISEE &lt;1.200,00€ riduzione del 50%</p> <p>ISEE 1.200,01€ &lt; x &lt; 2.400,00€ riduzione del 40%</p> <p>ISEE 2.400,01€ &lt; x &lt; 3.600,00€ riduzione del 30%</p> <p>ISEE 3.600,01€ &lt; x &lt; 4.800,00€ riduzione del 20%</p> <p>ISEE 4.800,01€ &lt; x &lt; 6.000,00€ riduzione del 10%</p> <p>4. Per l'ottenimento di quest'ultima riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dell'Attestazione ISEE dei redditi relativi all'anno precedente l'anno tariffato, entro il termine perentorio della scadenza dell'ultima rata.</p> | <p>- <b>INDICATORE ISEE tra 3.000,01 €uro e 4.000,00 €uro: riduzione del 30%</b></p> <p>- <b>INDICATORE ISEE tra 4.000,01 €uro e 5.000,00 €uro: riduzione del 20%</b></p> <p>- <b>INDICATORE ISEE tra 5.000,01 €uro e 8.000,00 €uro: riduzione del 10%.</b></p> <p>Per l'ottenimento della riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dell'Attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente rispetto a quello tariffato, entro il termine <u>perentorio</u> della scadenza dell'ultima rata.</p> <p>4. Si applica un'esenzione totale della tariffa per i soggetti segnalati, entro il 30 SETTEMBRE di ogni anno, dal Cissaca e/o dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche dell'A.S.L. di Alessandria.</p> |
|---|---|

| TESTO VIGENTE   | TESTO AGGIORNATO  |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b><br/><b>“Violazioni e Penalità”</b></p> <p>1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 27 del presente Regolamento, il Comune determina in via presuntiva, nelle forme indicate al successivo comma 5, le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti.<br/>E' inoltre applicata la sanzione amministrativa del</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b><br/><b>“Violazioni e Penalità”</b></p> <p>1. <b>invariato</b></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>cento per cento (100%) del tributo non versato, con un minimo di <b>50 euro</b>.</p> <p>2. In caso di infedele dichiarazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica la sanzione del cinquanta per cento (50%) del tributo non versato, con un minimo di <b>50 euro</b>.</p> <p>3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27 comma 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250.</p> <p>4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi</p> <p>5. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore ecedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma, non si applica quando i versamenti sono stati</p> | <p>2. <b>invariato</b></p> <p>3. <b>invariato</b></p> <p>4. <b>invariato</b></p> <p>5. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione</p> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.</p> <p><b>6.</b> In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.</p> <p><b>7.</b> Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non esplicitate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ex art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n. 3.</p> <p><b>8.</b> Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> | <p>annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma non si applica quando i versamenti sono <b>comunque effettuati entro la scadenza dell'ultima rata o sono</b> stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.</p> <p><b>6. invariato</b></p> <p><b>7. invariato</b></p> <p><b>8. invariato</b></p> |
|---|--|

| TESTO VIGENTE  | TESTO AGGIORNATO  |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b><br/><b>“Accertamento e Attività di Controllo”</b></p> <p><b>1.</b> Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.</p> <p><b>2.</b> Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio che gestisce la TARI, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione del tributo.</p> <p><b>3.</b> Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro il termine per la proposizione del ricorso copia della lettera firmata per accettazione.</p> <p><b>4.</b> Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.</p> <p><b>5.</b> Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune applicherà la tariffa in via provvisoria computando ai fini</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b><br/><b>“Accertamento e Attività di Controllo”</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p> <p><b>3. invariato</b></p> <p><b>4. invariato</b></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie catastale dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante raccomandata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.</p> | <p><b>5.</b> Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel Comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune <b>procederà avvalendosi degli strumenti che in base alle normative vigenti permettono il recupero del tributo dovuto.</b> Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante <b>notifica</b>, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.</p> |
|---|--|

| TESTO VIGENTE  | TESTO AGGIORNATO   |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b><br/><b>“Riscossione”</b></p> <p><b>1.</b> L'applicazione della TARI, determinata dalla sommatoria della componente di tariffa rifiuti e di tributo provinciale, avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di Alessandria, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento spediti per posta semplice, e viene riscossa dal Comune direttamente o tramite affidamento a terzi.</p> <p><b>2.</b> Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b><br/><b>“Riscossione”</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p> |

**3.** È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

**4.** Il Comune di Alessandria, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvederà alla definizione del numero e dei mesi di scadenza del tributo, garantendo il rispetto dei disposti di cui al comma precedente. In particolare, le rate avranno scadenza entro il 16 di ogni mensilità e sarà consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Le scadenze, inoltre, saranno anche pubblicate sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

**5.** Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

**6.** La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata al Comune, tenuto conto dei costi diretti e indiretti.

**7.** Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento del tributo complessivamente dovuta dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore a **6,00 euro** fatta salva la tariffa giornaliera, ex art. 1, comma 168, Legge 296/2006.

**8.** L'art. 1, comma 166, Legge 296/2006, prevede che il pagamento dei tributi locali debba essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'importo della TARI da pagare, quindi, sarà arrotondato all'unità di euro.

**9.** Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti verranno regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.

**10.** La tariffa deve essere bollettata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.

**3.** È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione **entro il mese di** giugno di ciascun anno. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

**4.** Il Comune di Alessandria, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvederà alla definizione del numero e dei mesi di scadenza del tributo, garantendo il rispetto dei disposti di cui al comma precedente. In particolare, le rate avranno scadenza **entro la fine** di ogni mensilità e sarà consentito il pagamento in un'unica soluzione entro **il mese** di giugno di ciascun anno.

Le scadenze, inoltre, saranno anche pubblicate sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

**5. invariato**

**6. invariato**

**7. invariato**

**8. invariato**

**9.** Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti, **nel caso di riscossione diretta da parte dell'Ente, potranno essere** regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.

**10. invariato**

**11.** Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento del tributo. È facoltà del Comune, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito in un massimo di 6 rate bimestrali. Per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi al tasso legale.

Per importi superiori a 10.000,00 euro può essere richiesta la fideiussione bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di recupero del credito. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune prima della scadenza dell'ultima rata e deve essere corredata di documentazione comprovante la situazione di disagio economico (modulo ISEE, ecc.). Le domande di rateizzazione presentate oltre il predetto termine non potranno essere prese in considerazione.

**11. invariato**

## **RICHIAMATI:**

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 che stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";
- in particolare l'art. 1, comma 682, Legge 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale delibera la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**DATO ATTO** che:

- in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 per quanto non disciplinato dal regolamento come sopra modificato allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo sui rifiuti;
- per l'anno 2018 le scadenze delle rate vengono definite prevedendo le seguenti date: **aprile**, **giugno** anche per pagamento rata unica, **ottobre**;

**TENUTO CONTO** che le presenti modifiche al testo regolamentare entrano in vigore dall'01/01/2018 in virtù di quanto previsto delle sopra richiamate disposizioni normative;

**RILEVATO** che l'adozione delle suddette modifiche al vigente Regolamento in oggetto, tramite il presente atto, non ha alcun impatto sul piano finanziario 2017/2019 e sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente è già stata prevista specifica copertura in sede di predisposizione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**RITENUTO** di approvare le modifiche agli artt. 18, 20, 23, 24, 28, 29 e 30 del suddetto regolamento secondo le specifiche sopra riportate;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m.i.;

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento I.U.C. - Componente TARI;
- il decreto sindacale n. 9 dell'1/02/2016 , integrato con decreto sindacale n. 14 del 02/02/2016, di conferimento incarico della Direzione Servizi Demografici e Tributi alla dott.ssa Cristina Bistolfi;
- il decreto sindacale n° 5 dell'1.02.2016 di conferimento incarico della Direzione Risorse Umane e Finanziarie al dott. Antonello Paolo Zaccone;

**PRESO ATTO** sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 167, dei pareri di seguito espressi:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Servizi Demografici e Tributi - dott.ssa Cristina Bistolfi;
- parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario – dott. Antonello Paolo Zaccone;

**ACQUISITO** anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera f), del vigente Regolamento di Contabilità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, resi in forma palese

**DECIDE  
DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) **DI APPROVARE** le modifiche agli artt. 18, 20, 23, 24, 28, 29 e 30 del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI** per la disciplina del tributo sui rifiuti, come seguono:

| TESTO VIGENTE | TESTO AGGIORNATO |
|---------------|------------------|
|---------------|------------------|

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b><br/><b>“Assegnazione delle Utenze Non Domestiche alle Classi di Attività”</b></p> <p><b>1.</b> I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d’uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1.</p> <p><b>2.</b> L’assegnazione di un’utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all’attività effettivamente svolta o al codice ISTAT dell’attività o agli atti autorizzativi.</p> <p><b>3.</b> Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale desunta dai certificati camerali.</p> <p><b>4.</b> La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso, con l’esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei locali mensa nelle aziende che vengono ricompresi nell’apposita categoria</li> <li>- degli uffici (direzionali, amministrativi ecc.) separati dall’immobile principale</li> <li>- dei magazzini delle attività commerciali e artigianali che possono essere inseriti nella categoria 3, con l’esclusione delle attività inserite nella categoria 28 (ipermercati).</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b><br/><b>“Assegnazione delle Utenze Non Domestiche alle Classi di Attività”</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p> <p><b>3. invariato</b></p> <p><b>4.</b> La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso, con l’esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei locali mensa nelle aziende che vengono ricompresi nell’apposita categoria</li> <li>- degli uffici (direzionali, amministrativi ecc.) separati dall’immobile principale</li> <li>- dei magazzini delle attività commerciali e artigianali che possono essere inseriti nella categoria 3.</li> </ul> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>5.</b> I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 vengono associati ai fini dell’applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.</p> <p><b>6.</b> Qualora l’attività esercitata sia di natura mista, tale da rendere difficoltosa la classificazione in una delle categorie previste dall’allegata Tabella 4, con Deliberazione della Giunta Comunale potrà essere attribuita all’utenza non domestica classificazione in sub-categoria più specifica.</p> | <p><b>5. invariato</b></p> <p><b>6. invariato</b></p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>TESTO VIGENTE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b><br/><b>“Tariffa Giornaliera”</b></p> <p><b>1.</b> L’occupazione o la detenzione è da definirsi temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.<br/>Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce con il presente Regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base alla tariffa giornaliera.</p> | <p style="text-align: center;"><b>TESTO AGGIORNATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b><br/><b>“Tariffa Giornaliera”</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>2.</b> La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. Per il Comune di Alessandria la maggiorazione è pari all'ottanta per cento (<b>80%</b>).</p> <p><b>3.</b> L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Nelle more di quanto sopra, l'obbligo della comunicazione è assolto con la presentazione della richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.</p> <p><b>4.</b> In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.</p> <p><b>5.</b> In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero dello stesso, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.</p> <p><b>6.</b> Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere ecc.), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune e il tributo è assorbito da quanto previsto in detto contratto. Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.</p> <p><b>7.</b> La tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:<br/> - occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;;<br/> - occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere;<br/> - occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;<br/> - occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;</p> | <p><b>2. invariato</b></p> <p><b>3. invariato</b></p> <p><b>4. invariato</b></p> <p><b>5. invariato</b></p> <p><b>6.</b> Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere, ecc.), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune e il tributo è assorbito da quanto previsto in detto contratto. Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.<br/> <b>Per i parchi divertimenti e i circhi equestri lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il responsabile del parco divertimenti o dei circhi equestri ed il soggetto gestore del servizio di raccolta. Il tributo è assolto in base a detto contratto che deve essere presentato al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. L'ufficio competente al rilascio di tale autorizzazione trasmette copia del contratto sui rifiuti anche all'ufficio TARI.</b></p> <p><b>7. invariato</b></p> |
|--|---|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <p>- occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di misurazioni e rilievi.</p> <p><b>8.</b> Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.</p> | <p><b>8. invariato</b></p> |
|--|----------------------------|

| TESTO VIGENTE  | TESTO AGGIORNATO  |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b><br/><b>“Riduzioni per Utenze Domestiche”</b></p> <p><b>1.</b> Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.</p> <p>Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (<b>60%</b>) sulla parte variabile, se la <u>distanza dal primo punto di raccolta</u> risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).</p> <p>La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.</p> <p><b>2.</b> Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la <u>raccolta differenziata</u>. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante <i>composter</i>, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (<b>10%</b>) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b><br/><b>“Riduzioni per Utenze Domestiche”</b></p> <p><b>1.</b> Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.</p> <p>Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (<b>60%</b>), se la <u>distanza dal primo punto di raccolta</u> risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).</p> <p>La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.</p> <p><b>2. invariato</b></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>di presentazione della domanda.</p> <p>In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.</p> <p><b>3.</b> È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (<b>30%</b>), per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.</p> <p>La stessa riduzione è applicata in caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso Istituti . La riduzione di cui al presente comma ha validità annuale.</p> <p><b>3 bis.</b> Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato;</li> <li>- iscrizione all'AIRE;</li> <li>- titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza;</li> <li>- non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione.</li> </ul> <p><b>3 ter.</b> L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni / agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.</p> <p><b>4.</b> È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (<b>30%</b>) per i locali a uso domestico tenuti <u>a disposizione</u> e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).</p> <p><b>5.</b> È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (<b>30%</b>), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.</p> | <p><b>3. invariato</b></p> <p><b>3 bis. invariato</b></p> <p><b>3 ter. invariato</b></p> <p><b>4. invariato</b></p> <p><b>5. invariato</b></p> |
| TESTO VIGENTE   | TESTO AGGIORNATO   |
| <b>Art. 24</b><br><b>“Ulteriori Riduzioni”</b>  | <b>Art. 24</b><br><b>“Ulteriori Riduzioni”</b>   |
| <b>1.</b> Secondo i disposti dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, il Comune può deliberare, con Regolamento di  | <b>1. invariato</b>  |

cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2. L'art. 1, comma 682, lettera a), punto 4), della Legge 147/2013, prevede che il Comune possa disciplinare eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

3. Il Comune di Alessandria, nel rispetto dei commi precedenti, prevede nel presente Regolamento le sotto elencate riduzioni:

- esenzione totale dalla tariffa per soggetti assistiti dal CISSACA, o segnalati, con relazione sociale, dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche dell'A.S.L. di Alessandria, tramite la presentazione dell'elenco dei beneficiari all'Ufficio Tributi competente entro il 31 dicembre dell'anno di competenza;
- la riduzione percentuale della tariffa, per fasce di reddito, come di seguito specificato:

**NUCLEO FAMILIARE FINO A QUATTRO COMPONENTI:**

- ISEE <1.000,00€ riduzione del 50%  
ISEE 1.000,01€ < x < 2.000,00€ riduzione del 40%  
ISEE 2.000,01€ < x < 3.000,00€ riduzione del 30%  
ISEE 3.000,01€ < x < 4.000,00€ riduzione del 20%  
ISEE 4.000,01€ < x < 5.000,00€ riduzione del 10%

**NUCLEO FAMILIARE SUPERIORE A QUATTRO COMPONENTI:**

- ISEE <1.200,00€ riduzione del 50%  
ISEE 1.200,01€ < x < 2.400,00€ riduzione del 40%  
ISEE 2.400,01€ < x < 3.600,00€ riduzione del 30%  
ISEE 3.600,01€ < x < 4.800,00€ riduzione del 20%  
ISEE 4.800,01€ < x < 6.000,00€ riduzione del 10%

4. Per l'ottenimento di quest'ultima riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dell'Attestazione ISEE dei redditi relativi all'anno precedente l'anno tariffato, entro il termine perentorio della scadenza dell'ultima rata.

**2. invariato**

3. Il Comune di Alessandria, nel rispetto dei commi precedenti, prevede nel presente Regolamento **una riduzione percentuale per fasce di reddito, sia della parte fissa che della parte variabile della Tariffa, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate:**

- **INDICATORE ISEE fino a 1.000,00 €:** riduzione del 60%
- **INDICATORE ISEE tra 1.000,01 € e 2.000,00 €:** riduzione del 50%
- **INDICATORE ISEE tra 2.000,01 € e 3.000,00 €:** riduzione del 40%
- **INDICATORE ISEE tra 3.000,01 € e 4.000,00 €:** riduzione del 30%
- **INDICATORE ISEE tra 4.000,01 € e 5.000,00 €:** riduzione del 20%
- **INDICATORE ISEE tra 5.000,01 € e 8.000,00 €:** riduzione del 10%.

Per l'ottenimento della riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dell'Attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente rispetto a quello tariffato, entro il termine **perentorio** della scadenza dell'ultima rata.

4. Si applica un'esenzione totale della tariffa per i soggetti segnalati, entro il 30 SETTEMBRE di ogni anno, dal Cissaca e/o dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche dell'A.S.L. di Alessandria.

TESTO VIGENTE

TESTO AGGIORNATO



|  |   |
|--|---|
| <p><b>5.</b> In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (<b>30%</b>) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma, non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.</p> <p><b>6.</b> In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.</p> <p><b>7.</b> Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non esplicitate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ex art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n. 3.</p> <p><b>8.</b> Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> | <p><b>5.</b> In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (<b>30%</b>) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma non si applica quando i versamenti sono <b>comunque effettuati entro la scadenza dell'ultima rata o sono</b> stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.</p> <p><b>6. invariato</b></p> <p><b>7. invariato</b></p> <p><b>8. invariato</b></p> |
|--|---|

| TESTO VIGENTE   | TESTO AGGIORNATO  |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b><br/><b>“Accertamento e Attività di Controllo”</b></p> <p><b>1.</b> Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.</p> <p><b>2.</b> Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio che gestisce la TARI, tutte le informazioni che</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b><br/><b>“Accertamento e Attività di Controllo”</b></p> <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>possono influire sulla gestione del tributo.</p> <p><b>3.</b> Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro il termine per la proposizione del ricorso copia della lettera firmata per accettazione.</p> <p><b>4.</b> Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.</p> <p><b>5.</b> Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune applicherà la tariffa in via provvisoria computando ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie catastale dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante raccomandata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.</p> | <p><b>3. invariato</b></p> <p><b>4. invariato</b></p> <p><b>5.</b> Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel Comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune <b>procederà avvalendosi degli strumenti che in base alle normative vigenti permettono il recupero del tributo dovuto.</b> Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante <b>notifica</b>, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.</p> |
|--|--|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| TESTO VIGENTE | TESTO AGGIORNATO |
|---------------|------------------|

| <p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b><br/><b>“Riscossione”</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b><br/><b>“Riscossione”</b></p>  |
|---|---|
| <p><b>1.</b> L'applicazione della TARI, determinata dalla sommatoria della componente di tariffa rifiuti e di tributo provinciale, avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di Alessandria, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento spediti per posta semplice, e viene riscossa dal Comune direttamente o tramite affidamento a terzi.</p> <p><b>2.</b> Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p><b>3.</b> È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><b>4.</b> Il Comune di Alessandria, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di</p> | <p><b>1. invariato</b></p> <p><b>2. invariato</b></p> <p><b>3.</b> È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione <b>entro il mese di</b> giugno di ciascun anno. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><b>4.</b> Il Comune di Alessandria, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>gestione dei rifiuti urbani, provvederà alla definizione del <u>numero</u> e dei mesi di <u>scadenza</u> del tributo, garantendo il rispetto dei disposti di cui al comma precedente. In particolare, le rate avranno scadenza entro il 16 di ogni mensilità e sarà consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Le scadenze, inoltre, saranno anche pubblicate sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.</p> <p><b>5.</b> Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.</p> <p><b>6.</b> La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata al Comune, tenuto conto</p> | <p>gestione dei rifiuti urbani, provvederà alla definizione del <u>numero</u> e dei mesi di <u>scadenza</u> del tributo, garantendo il rispetto dei disposti di cui al comma precedente. In particolare, le rate avranno scadenza <b>entro la fine</b> di ogni mensilità e sarà consentito il pagamento in un'unica soluzione entro <b>il mese</b> di giugno di ciascun anno. Le scadenze, inoltre, saranno anche pubblicate sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.</p> <p><b>5. invariato</b></p> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>dei costi diretti e indiretti.</p> <p>7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento del tributo complessivamente dovuta dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore a <b>6,00 euro</b> fatta salva la tariffa giornaliera, ex art. 1, comma 168, Legge 296/2006.</p> <p>8. L'art. 1, comma 166, Legge 296/2006, prevede che il pagamento dei tributi locali debba essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.<br/>L'importo della TARI da pagare, quindi, sarà arrotondato all'unità di euro.</p> <p>9. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti verranno regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.</p> <p>10. La tariffa deve essere bollettata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.</p> <p>11. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento del tributo. È facoltà del Comune, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito in un massimo di 6 rate bimestrali. Per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi al tasso legale.<br/>Per importi superiori a 10.000,00 euro può essere richiesta la fideiussione bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di recupero del credito. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune prima della scadenza dell'ultima rata e deve essere corredata di documentazione comprovante la situazione di disagio economico (modulo ISEE, ecc.). Le domande di rateizzazione presentate oltre il predetto termine non potranno essere prese in considerazione.</p> | <p><b>6. invariato</b></p> <p><b>7. invariato</b></p> <p><b>8. invariato</b></p> <p><b>9. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti, nel caso di riscossione diretta da parte dell'Ente, potranno essere regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.</b></p> <p><b>10. invariato</b></p> <p><b>11. invariato</b></p> |
|--|---|

- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento così modificato ed approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2018;
- 3) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 4) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI**, con le modifiche approvate;
- 5) **DI INVIARE**, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i.;**

- 6) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva votazione unanime resa in forma palese

## **D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

**ATTESTAZIONI E PARERI**  
**SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.**

Il Responsabile del 1612000000 - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, Dott.ssa Bistolfi Cristina, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 04 dicembre 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 05 dicembre 2017

Il Responsabile del 1600021500 - ASSESSORATO - DR.SSA LUMIERA CINZIA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 05 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
Locci Emanuele

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Bocchio Orietta

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il \_\_\_\_\_ con pubblicazione numero %NUM\_PUBBLICAZIONE% e per giorni %GIORNI\_PUBBLICAZIONE%

p. IL DIRETTORE  
%FIRMATARIO\_DELI%

### DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

*Alessandria* li \_\_\_\_\_,

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE